

**CONVENZIONE ASSICURATIVA COLLETTIVA
NR. 11005 riservata al personale con la qualifica di Funzionario e Impiegato**

Tra

**FONDSARA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' ASSICURATRICI
DEL GRUPPO SARA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Successivamente denominato semplicemente "*Contraente*"

e

SARA VITA S.p.A.

Successivamente denominata semplicemente "*Società*"

PREMESSO

- che il *Contraente*, in ottemperanza alle disposizioni del proprio Statuto e del relativo Regolamento, e alle direttive dettate dal D.Lgs. 252/2005 (di seguito definito Decreto), si prefigge di conseguire fini previdenziali a favore dei propri iscritti, di seguito aderenti o assicurati, attuali e futuri, ed ha deciso di perseguirli mediante la stipulazione di polizze assicurative;

- che la *Società* è disposta ad accordare le garanzie assicurative richieste a condizioni di particolare favore;

- che la *Società* e il *Contraente* avevano già stipulato nel Luglio 1989 una Convenzione, di seguito definita "Convenzione Precedente", con scadenza 01.01.2009 rinnovata con nuova scadenza al 01.01.2019 e che, di comune accordo, hanno deciso di rinnovare nuovamente;

viene stipulata la seguente Convenzione per l'assicurazione collettiva degli iscritti del *Contraente*, che sostituisce la precedente.

Art. 1 - Impegni delle parti

Il *Contraente* si impegna a far partecipare all'assicurazione collettiva di cui alla presente Convenzione, tutti i propri aderenti attuali e futuri che vogliano disporre all'atto del pensionamento di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio secondo quanto previsto e disposto dalla normativa in vigore in materia.

La contribuzione (o premi) di ogni aderente sarà determinata nel rispetto nella misura e nelle modalità stabilite dagli accordi aziendali e potrà avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR.

E' data facoltà inoltre all'aderente di effettuare versamenti aggiuntivi "una tantum".

La *Società* si impegna a prestare la copertura assicurativa nella forma indicata al seguente Art. 2 in relazione a tutti gli aderenti attuali e futuri del *Contraente*.

Art. 2 - Garanzie assicurative

Le prestazioni assicurative sono garantite dalla *Società* mediante l'impiego dei versamenti effettuati dal *Contraente* in base alla tariffa "Assicurazione di Capitale Differito con controassicurazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale"; essa è abbinata alla Gestione Separata denominata FONDO PIU'.

La presente tariffa di assicurazione assolve a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conferimento tacito del TFR, in riferimento alla garanzia di restituzione del capitale ed alla comparabilità dei rendimenti della gestione FONDO PIU' al tasso di rivalutazione del TFR.

Ai fini della determinazione delle prestazioni, i tassi di premio che saranno applicati sulla collettiva sono quelli puri anziché di tariffa (cioè al netto dei caricamenti per spese di acquisizione, gestione ed incasso) e non contempleranno alcuna garanzia finanziaria e, quindi, il tasso tecnico conteggiato nella tariffa impiegata sarà pari a 0.

In base a tali caratteristiche i tassi di premio sono pari ad 1 per tutte le età.

Il capitale assicurato iniziale (o prestazione assicurata), per ciascun assicurato, sarà pari, quindi, al premio versato.

Per ogni assicurato verrà aperta una posizione assicurativa che verrà alimentata con singoli versamenti (premi unici) effettuati dal *Contraente*.

La suddetta prestazione si rivaluterà annualmente secondo le modalità ed i criteri in seguito riportati.

In ossequio alla normativa vigente relativa al rischio credito sulle entità o strumenti finanziari, la *Società* ha ottemperato alle previsioni di legge.



Art. 3 – Decorrenza e scadenza delle assicurazioni

Le singole posizioni assicurative aperte per ciascun assicurato decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di inclusione nel Fondo Pensione e avranno termine al compimento del 75° anno di età ovvero alla maturazione dei requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente.

L'iscritto potrà continuare a partecipare all'assicurazione anche dopo la data di pensionamento presso il regime obbligatorio di appartenenza, potrà effettuare ulteriori versamenti volontari e determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

Per coloro che si iscriveranno nel corso dell'anno, la decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno di iscrizione al Fondo Pensione

Art.4 – Condizioni per posizioni assicurative in scadenza

Per ogni posizione assicurativa che giungerà a scadenza, indipendentemente dall'età raggiunta dall'aderente, e non liquidata per mancanza del diritto alla prestazione pensionistica ovvero per scelta dell'aderente stesso, si procederà nel modo seguente:

- a) Alla data di scadenza verrà aperta una nuova posizione assicurativa con durata tale che la nuova età a scadenza sia pari a 75 anni: ciascun premio sarà gestito con la tariffa in vigore al momento dell'operazione;
- b) La riserva matematica complessiva maturata alla data di scadenza (derivante dall'impiego di premi gestiti con diverse tariffe nel corso degli anni) verrà investita, per la stessa durata di cui al punto a) con la tariffa in vigore al momento della operazione.

Art. 5 – Premi (o Contributi)

I premi relativi a ciascun assicurato verranno corrisposti dal Contraente e potranno essere versati con cadenza periodica o in un'unica soluzione anticipatamente all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce.

Oltre al premio che il Contraente versa per ogni singolo assicurato, su ogni singola posizione potranno essere versati dei premi così distinti:

- premi da trasferimento, corrispondenti alle disponibilità provenienti da altre forme previdenziali;
- premi da reintegro, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione;
- premi legati a forme di welfare aziendale;
- premi derivanti da contributi volontari "una tantum".
- premi integrativi.
- ulteriori premi derivanti dalla contrattazione di settore o aziendale

La decorrenza di ciascun premio è fissata alla ricorrenza annuale (1° gennaio) immediatamente antecedente alla data di versamento.

Art. 6 – Prestazioni in caso di morte

In caso di morte dell'assicurato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale, in base all'Art.14 comma 3 del D.lgs. n. 252/2005, è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso. L'importo liquidato sarà pari alla somma dei premi unici netti rivalutati alla data dell'ultima ricorrenza, incrementati dei premi versati dalla data dell'ultima ricorrenza anniversaria alla data del decesso, al netto della quota parte derivante dagli eventuali riscatti parziali effettuati tra la data di ricorrenza anniversaria precedente e la data di decesso, maggiorati di una ulteriore rivalutazione per il tempo intercorso da tale data e quella di decesso sulla base del tasso di rivalutazione applicato all'ultima ricorrenza di polizza.

Art. 7 – Trasferimento verso altre forme previdenziali

L'assicurato ha la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma previdenziale prevista dal *Decreto*, alla quale lo stesso abbia facoltà di accesso.

L'importo da trasferire sarà pari alla riserva matematica maturata alla data di richiesta del trasferimento.



Art. 8 – Trasferimento da altre forme previdenziali

Su ogni posizione previdenziale possono confluire le attività maturate presso altre forme di previdenza complementare regolamentate dal *Decreto*. A dette attività saranno applicate le presenti Condizioni di Assicurazione.

Le attività derivanti dal trasferimento saranno assimilate ai premi versati e daranno luogo ad un capitale secondo i criteri previsti dall'Art.2.

Art.9 – Riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione

Prima della data di scadenza ed esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal *Decreto* e dallo Statuto del Contraente, la posizione assicurativa può essere riscattata in forma parziale o totale.

Nel caso di riscatto parziale la prestazione da liquidare sarà pari alla riserva matematica maturata sulla posizione individuale, ridotta nella misura del 50 per cento.

Nel caso di riscatto totale la prestazione da liquidare sarà pari all'intera riserva matematica maturata sulla posizione individuale, al momento della richiesta

Art. 10 - Anticipazione

Prima della data di scadenza ed esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto e dallo Statuto del Contraente, l'assicurato ha la facoltà di chiedere il riscatto in forma parziale o totale ovvero una anticipazione della posizione assicurata nei limiti della riserva matematica maturata.

Art. 11 – Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni maturate sono:

- a) In caso di vita dell'assicurato alla maturazione al diritto alla prestazione pensionistica complementare: l'assicurato stesso;
- b) In caso di morte dell'assicurato: gli eredi ovvero i diversi beneficiari designati dallo stesso. In mancanza la posizione individuale resterà acquisita dal Fondo.

Art. 12 - Prestazioni al pensionamento

Le modalità di accesso alle prestazioni maturate dal singolo assicurato al momento del pensionamento sono regolate dal *Decreto*.

- a. In forma di capitale: la liquidazione potrà avvenire nei limiti e alle condizioni previste dal Decreto e dallo Statuto del Contraente.
- b. In forma di rendita : all'assicurato è corrisposta una rendita vitalizia immediata determinata in base alla posizione maturata al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale.

L'assicurato, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione della prestazione in una delle forme di seguito indicate:

- rendita annua vitalizia reversibile su altra testa: detta rendita è corrisposta all'assicurato finchè è in vita e, successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'assicurato stesso, alla persona da lui designata;
- rendita annua vitalizia in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'assicurato è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso.

Per la conversione del capitale in rendita vitalizia immediata saranno applicati gli specifici coefficienti in uso al momento dell'esercizio dell'opzione.

Alla data della presente Convenzione, i coefficienti adottati sono riportati nell'Allegato1.

Tutte le forme di rendita sopra elencate non sono riscattabili.



Art.13 – Rendita integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'accesso alla prestazione di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) sarà riconosciuta agli assicurati (d.lgs. 252/2005 art 11 comma 4) in base a quanto precisato dalla normativa vigente e dallo Statuto o dalla regolamentazione specifica prevista dal Fondo al riguardo.

Art.14 - Reintegro della posizione assicurativa

L'assicurato che abbia proceduto ad un riscatto parziale (anticipazione) potrà reintegrare la propria posizione assicurativa con il versamento di un premio da reintegro.

In tal caso il capitale corrispondente sarà determinato secondo i criteri previsti dall'Art. 2.

Art. 15 – Rivalutazione delle prestazioni

La tariffa adottata in questa convenzione fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate.

a) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli assicurati ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento di FONDO PIU' per l'aliquota di partecipazione fissata al 98%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento retrocesso il tasso tecnico.

b) Rivalutazione delle prestazioni assicurate in forma capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la prestazione maturata all'anniversario precedente sotto forma di capitale viene aumentata nella misura della rivalutazione determinata in base ai criteri di cui al punto a)

I capitali maturati con i premi, di qualsiasi natura, versati in data diversa rispetto all'anniversario saranno rivalutati secondo la misura di rivalutazione di cui al punto a) ridotta in base al numero di giorni interamente trascorsi dalla data del versamento alla data anniversaria successiva.

Nel caso in cui la misura di rivalutazione risulti negativa, la prestazione assicurata all'anniversario precedente rimane inalterata, salvo per l'applicazione dell'imposta di cui di seguito.

Durante il periodo di accumulo, dai rendimenti accreditati sulla polizza viene prelevata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 252/05. A tal fine, dapprima si determina l'imposta applicando l'aliquota di legge al saldo tra la riserva matematica all'anniversario diminuita dei premi versati nell'anno e la riserva matematica all'anniversario precedente tenendo conto anche delle anticipazioni e dei premi della Temporanea Caso Morte di Gruppo sottoscritta dal Fondo a favore degli Aderenti. L'importo così ottenuto, se positivo, e tenendo conto dell'eventuale credito d'imposta derivante dagli anni precedenti, va detratto dalla riserva matematica all'anniversario, ottenendo la riserva matematica netta. Il capitale rivalutato verrà ridotto nella proporzione in cui la riserva matematica netta sta alla riserva matematica all'anniversario. Nel caso in cui l'imposta risulti negativa, l'applicazione dell'imposta verrà rinviata all'anniversario successivo o alla data di liquidazione se precedente.

c) Rivalutazione delle prestazioni assicurate in forma di rendita

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene aumentata nella misura e secondo le modalità determinate in base ai criteri di cui al punto a).

Art. 16 – Revisione del contenuto degli allegati

La Società potrà modificare il contenuto dell' Allegato 1.

In particolare, i tassi di conversione del capitale in rendita potranno essere variati a seguito di significative variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione o da studi condotti dall'ISTAT, dall'ANIA, dall' IVASS, dall'Ordine degli Attuari o da altro organismo pubblico.

Non potranno essere effettuate modifiche nei primi tre anni di assicurazione né nel corso del periodo di erogazione della rendita.

Negli ultimi tre anni di assicurazione non potranno essere modificati i coefficienti di conversione del capitale in rendita di cui all'allegato.

Art. 17 – Documenti assicurativi

Fanno parte integrante della presente convenzione i documenti che la Società emetterà e rilascerà al *Contraente*:

- ad ogni versamento di premio e contenente i dati generali e il premio complessivamente dovuto alla Società per tutti gli Assicurati coinvolti;
- ad ogni richiesta di prestazione del Contraente, in relazione all'assicurato, un atto di quietanza dove verrà riportata il capitale liquidato alla contraente e le eventuali imposte trattenute dalla Società.

Art. 18– Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dal 01.01.2019 ed ha scadenza al 01.01.2021.

La presente Convenzione sarà tacitamente rinnovata per ulteriori 2 anni da quest'ultima data in mancanza di disdetta di una delle parti contraenti da fare, con preavviso di almeno due mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta certificata. Resta inteso che le singole assicurazioni già acquisite alla data dell'eventuale disdetta rimarranno regolarmente in vigore per la durata contrattuale stabilita alle condizioni tutte della presente convenzione.

Art. 19 - Posizioni assicurative maturate al 31.12.2018

Le prestazioni assicurative maturate sulle posizioni in essere, relative alla "Convenzione Precedente", saranno rivalutate, ad ogni ricorrenza di annualità, in base alle condizioni della presente Convenzione. In particolare la misura di rivalutazione di cui al punto a) dell'Art.15, sarà determinata in funzione del tasso tecnico, applicato al momento del versamento del premio.

Art. 20 – Condizioni particolari ex dipendenti del Gruppo Sara

Qualora l'aderente perdesse i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione per cause diverse da:

- pensionamento (con diritto alla percezione dell'assegno Inps);
- invalidità permanente accertata;
- procedure di messa in mobilità e/o ristrutturazioni aziendali;
- attivazione di forme contrattuali collettive incentivanti;
- risoluzione con contestuale fruizione da parte dell'aderente all'istituto della RITA

e decidesse liberamente di mantenere la posizione previdenziale presso il Fondo, le condizioni particolari riservate dalla presente Convenzione, vengono sostituite dalle seguenti:

a) Garanzie Assicurative : I contributi versati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro effettuati liberamente e direttamente dall'aderente, verranno gestiti in base alla tariffa prevista per la presente Convenzione con un caricamento sul premio versato che varia in funzione della durata residua nel modo seguente:

2,00% per N>5

1,00% per N=5

0,80% per N=4
0,70% per N=3
0,60% per N=2
0,50% per N=1

N= durata residua pari alla differenza tra l'età prevista a scadenza della posizione assicurata e l'età dell'Aderente al 1° gennaio dell'anno di versamento del premio

b) Posizioni giunte a scadenza: Per gli Aderenti con posizioni giunte a scadenza e non liquidate, si procederà nel modo seguente:

la riserva matematica complessivamente maturata alla data di scadenza verrà investita in una nuova posizione per la durata di anni 5 alla stessa tariffa di cui al punto a).

Gli eventuali successivi contributi che l'aderente volesse versare al Fondo, saranno gestiti con la stessa tariffa di cui al punto a).

c) Rivalutazione dei capitali assicurati: i capitali assicurati verranno rivalutati, ad ogni anniversario di decorrenza della polizza, in base al tasso di rivalutazione pari al tasso di rendimento del Fondo Più diminuito di un punto in percentuale.

Prima di ogni ricorrenza di annualità, il Contraente fornirà alla Società un elenco delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno di coloro che hanno perduto il requisito di partecipazione al Fondo al fine di effettuare le modifiche alle condizioni delle garanzie assicurative.

In ossequio a quanto previsto dagli accordi vigenti, verranno altresì comunicate dal contraente le posizioni rientranti nelle condizioni di cui al punto a) degli aderenti in corso di assicurazione presenti nella cosiddetta "Convenzione Precedente".

Art. 21 – Foro competente

Per le controversie relative alla presente Convenzione, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto alla prestazione.

Redatta e firmata in duplice esemplare a un solo effetto, ad uso delle Parti Contraenti.

Roma, 01/01/2019

IL CONTRAENTE

FONDSARA

Fondo Pensione dei Dipendenti
delle Società Assicuratrici del C

SARA Assicurazioni spa

Il Presidente



Emiliano De S. Lazar
Direttore Vita



Allegati:

- n.1 - Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata (A62) ;
- n.2 - Regolamento di Fondo Più



REGOLAMENTO FONDO PIU'

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA Spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIU'.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIU'.

La gestione di FONDO PIU' è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO PIU' è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n° 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIU' al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIU', il rendimento di FONDO PIU', relativo al periodo di osservazione annuo descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo di FONDO PIU' per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIU' di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.

Per il risultato finanziario di FONDO PIU' si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIU' - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIU' e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIU' per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIU'.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIU'. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIU' l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Coefficienti di conversione del capitale costitutivo in rendita vitalizia
Rendita annua pagabile in rate annuali posticipate per 1000 di capitale

Tasso tecnico 0		Base Demografica AG2															
		MASCHI							FEMMINE								
Età al pensio- rimento	Età al pensio- rimento	Anno di nascita														Età al pensio- rimento	
		dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1978	dal 1979 al 1992	dal 1993 al 2006	dal 2007 al 2020	dal 1950 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1976	dal 1977 al 1986	dal 1987 al 1996	dal 1997 al 2007	dal 2008 al 2018		
Rateazione annuale																	
55		32,17	31,22	30,33	29,48	28,67	27,90	27,17	27,86	27,13	26,44	25,79	25,16	24,56	23,99	55	
56		33,18	32,17	31,22	30,33	29,48	28,67	27,90	28,62	27,86	27,13	26,44	25,79	25,16	24,56	56	
57		34,24	33,18	32,17	31,22	30,33	29,48	28,67	29,43	28,62	27,86	27,13	26,44	25,79	25,16	57	
58		35,37	34,24	33,18	32,17	31,22	30,33	29,48	30,28	29,43	28,62	27,86	27,13	26,44	25,79	58	
59		36,57	35,37	34,24	33,18	32,17	31,22	30,33	31,19	30,28	29,43	28,62	27,86	27,13	26,44	59	
60		37,85	36,57	35,37	34,24	33,18	32,17	31,22	32,15	31,19	30,28	29,43	28,62	27,86	27,13	60	
61		39,21	37,85	36,57	35,37	34,24	33,18	32,17	33,16	32,15	31,19	30,28	29,43	28,62	27,86	61	
62		40,65	39,21	37,85	36,57	35,37	34,24	33,18	34,25	33,16	32,15	31,19	30,28	29,43	28,62	62	
63		42,19	40,65	39,21	37,85	36,57	35,37	34,24	35,40	34,25	33,16	32,15	31,19	30,28	29,43	63	
64		43,84	42,19	40,65	39,21	37,85	36,57	35,37	36,64	35,40	34,25	33,16	32,15	31,19	30,28	64	
65		45,62	43,84	42,19	40,65	39,21	37,85	36,57	37,96	36,64	35,40	34,25	33,16	32,15	31,19	65	
66		47,54	45,62	43,84	42,19	40,65	39,21	37,85	39,37	37,96	36,64	35,40	34,25	33,16	32,15	66	
67		49,61	47,54	45,62	43,84	42,19	40,65	39,21	40,89	39,37	37,96	36,64	35,40	34,25	33,16	67	
68		51,85	49,61	47,54	45,62	43,84	42,19	40,65	42,53	40,89	39,37	37,96	36,64	35,40	34,25	68	
69		54,28	51,85	49,61	47,54	45,62	43,84	42,19	44,30	42,53	40,89	39,37	37,96	36,64	35,40	69	
70		56,92	54,28	51,85	49,61	47,54	45,62	43,84	46,20	44,30	42,53	40,89	39,37	37,96	36,64	70	
71		59,80	56,92	54,28	51,85	49,61	47,54	45,62	48,27	46,20	44,30	42,53	40,89	39,37	37,96	71	
72		62,93	59,80	56,92	54,28	51,85	49,61	47,54	50,51	48,27	46,20	44,30	42,53	40,89	39,37	72	
73		66,34	62,93	59,80	56,92	54,28	51,85	49,61	52,95	50,51	48,27	46,20	44,30	42,53	40,89	73	
74		70,08	66,34	62,93	59,80	56,92	54,28	51,85	55,60	52,95	50,51	48,27	46,20	44,30	42,53	74	
75		74,17	70,08	66,34	62,93	59,80	56,92	54,28	58,51	55,60	52,95	50,51	48,27	46,20	44,30	75	
Rateazione semestrale																	
55		31,91	30,98	30,10	29,26	28,46	27,71	26,99	27,66	26,95	26,27	25,62	25,00	24,41	23,84	55	
56		32,90	31,91	30,98	30,10	29,26	28,46	27,71	28,42	27,66	26,95	26,27	25,62	25,00	24,41	56	
57		33,95	32,90	31,91	30,98	30,10	29,26	28,46	29,21	28,42	27,66	26,95	26,27	25,62	25,00	57	
58		35,06	33,95	32,90	31,91	30,98	30,10	29,26	30,05	29,21	28,42	27,66	26,95	26,27	25,62	58	
59		36,24	35,06	33,95	32,90	31,91	30,98	30,10	30,94	30,05	29,21	28,42	27,66	26,95	26,27	59	
60		37,49	36,24	35,06	33,95	32,90	31,91	30,98	31,89	30,94	30,05	29,21	28,42	27,66	26,95	60	
61		38,82	37,49	36,24	35,06	33,95	32,90	31,91	32,89	31,89	30,94	30,05	29,21	28,42	27,66	61	
62		40,24	38,82	37,49	36,24	35,06	33,95	32,90	33,95	32,89	31,89	30,94	30,05	29,21	28,42	62	
63		41,74	40,24	38,82	37,49	36,24	35,06	33,95	35,09	33,95	32,89	31,89	30,94	30,05	29,21	63	
64		43,36	41,74	40,24	38,82	37,49	36,24	35,06	36,30	35,09	33,95	32,89	31,89	30,94	30,05	64	
65		45,10	43,36	41,74	40,24	38,82	37,49	36,24	37,60	36,30	35,09	33,95	32,89	31,89	30,94	65	
66		46,97	45,10	43,36	41,74	40,24	38,82	37,49	38,99	37,60	36,30	35,09	33,95	32,89	31,89	66	
67		48,99	46,97	45,10	43,36	41,74	40,24	38,82	40,48	38,99	37,60	36,30	35,09	33,95	32,89	67	
68		51,18	48,99	46,97	45,10	43,36	41,74	40,24	42,08	40,48	38,99	37,60	36,30	35,09	33,95	68	
69		53,54	51,18	48,99	46,97	45,10	43,36	41,74	43,80	42,08	40,48	38,99	37,60	36,30	35,09	69	
70		56,12	53,54	51,18	48,99	46,97	45,10	43,36	45,67	43,80	42,08	40,48	38,99	37,60	36,30	70	
71		58,91	56,12	53,54	51,18	48,99	46,97	45,10	47,68	45,67	43,80	42,08	40,48	38,99	37,60	71	
72		61,94	58,91	56,12	53,54	51,18	48,99	46,97	49,87	47,68	45,67	43,80	42,08	40,48	38,99	72	
73		65,25	61,94	58,91	56,12	53,54	51,18	48,99	52,25	49,87	47,68	45,67	43,80	42,08	40,48	73	
74		68,85	65,25	61,94	58,91	56,12	53,54	51,18	54,83	52,25	49,87	47,68	45,67	43,80	42,08	74	
75		72,80	68,85	65,25	61,94	58,91	56,12	53,54	57,65	54,83	52,25	49,87	47,68	45,67	43,80	75	
Rateazione trimestrale																	
55		31,78	30,86	29,98	29,15	28,36	27,61	26,90	27,57	26,86	26,18	25,54	24,92	24,33	23,77	55	
56		32,76	31,78	30,86	29,98	29,15	28,36	27,61	28,32	27,57	26,86	26,18	25,54	24,92	24,33	56	
57		33,80	32,76	31,78	30,86	29,98	29,15	28,36	29,11	28,32	27,57	26,86	26,18	25,54	24,92	57	
58		34,90	33,80	32,76	31,78	30,86	29,98	29,15	29,94	29,11	28,32	27,57	26,86	26,18	25,54	58	
59		36,07	34,90	33,80	32,76	31,78	30,86	29,98	30,82	29,94	29,11	28,32	27,57	26,86	26,18	59	
60		37,31	36,07	34,90	33,80	32,76	31,78	30,86	31,76	30,82	29,94	29,11	28,32	27,57	26,86	60	
61		38,63	37,31	36,07	34,90	33,80	32,76	31,78	32,75	31,76	30,82	29,94	29,11	28,32	27,57	61	
62		40,03	38,63	37,31	36,07	34,90	33,80	32,76	33,81	32,75	31,76	30,82	29,94	29,11	28,32	62	
63		41,53	40,03	38,63	37,31	36,07	34,90	33,80	34,93	33,81	32,75	31,76	30,82	29,94	29,11	63	
64		43,12	41,53	40,03	38,63	37,31	36,07	34,90	36,14	34,93	33,81	32,75	31,76	30,82	29,94	64	
65		44,84	43,12	41,53	40,03	38,63	37,31	36,07	37,42	36,14	34,93	33,81	32,75	31,76	30,82	65	
66		46,69	44,84	43,12	41,53	40,03	38,63	37,31	38,79	37,42	36,14	34,93	33,81	32,75	31,76	66	
67		48,69	46,69	44,84	43,12	41,53	40,03	38,63	40,27	38,79	37,42	36,14	34,93	33,81	32,75	67	
68		50,85	48,69	46,69	44,84	43,12	41,53	40,03	41,85	40,27	38,79	37,42	36,14	34,93	33,81	68	
69		53,18	50,85	48,69	46,69	44,84	43,12	41,53	43,56	41,85	40,27	38,79	37,42	36,14	34,93	69	
70		55,72	53,18	50,85	48,69	46,69	44,84	43,12	45,41	43,56	41,85	40,27	38,79	37,42	36,14	70	
71		58,47	55,72	53,18	50,85	48,69	46,69	44,84	47,40	45,41	43,56	41,85	40,27	38,79	37,42	71	
72		61,46	58,47	55,72	53,18	50,85	48,69	46,69	49,56	47,40	45,41	43,56	41,85	40,27	38,79	72	
73		64,71	61,46	58,47	55,72	53,18	50,85	48,69	51,90	49,56	47,40	45,41	43,56	41,85	40,27	73	
74		68,26	64,71	61,46	58,47	55,72	53,18	50,85	54,45	51,90	49,56	47,40	45,41	43,56	41,85	74	
75		72,14	68,26	64,71	61,46	58,47	55,72	53,18	57,23	54,45	51,90	49,56	47,40	45,41	43,56	75	
Rateazione mensile																	
55		31,70	30,78	29,91	29,08	28,29	27,55	26,84	27,50	26,80	26,12	25,48	24,87	24,28	23,73	55	
56		32,67	31,70	30,78	29,91	29,08	28,29	27,55	28,25	27,50	26,80	26,12	25,48	24,87	24,28	56	
57		33,71	32,67	31,70	30,78	29,91	29,08	28,29	29,03	28,25	27,50	26,80	26,12	25,48	24,87	57	
58		34,80	33,71	32,67	31,70	30,78	29,91	29,08	29,87	29,03	28,25	27,50	26,80	26,12	25,48	58	
59		35,96	34,80	33,71	32,67	31,70	30,78	29,91	30,74	29,87	29,03	28,25	27,50	26,80	26,12	59	
60		37,20	35,96	34,80	33,71	32,67	31,70	30,78	31,67	30,74	29,87	29,03	28,25	27,50	26,80	60	
61		38,51	37,20	35,96	34,80	33,71	32,67	31,70	32,66	31,67	30,74	29,87	29,03	28,25	27,50	61	
62		39,9															

F.P.C. – FORMA PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE

COLLETTIVA /CONVENZIONE : 11005
CONTRAENTE : FONDSARA – F.P. DIP. GRUPPO SARA
P.I. : 96122090580

APPENDICE DI VARIAZIONE

Con la presente appendice che forma parte integrante della Collettiva sopra riportata, si prende atto che l'Art.20 lettera c) – Condizioni particolari ex dipendenti del Gruppo Sara - viene così modificato:

c) Rivalutazione dei capitali assicurati: ad ogni anniversario della decorrenza di polizza, i capitali assicurati di tutti i versamenti in capo all'aderente verranno rivalutati in base ad un tasso di rivalutazione pari al tasso di rendimento di Fondo Più, diminuito di un punto percentuale e dell'eventuale Tasso tecnico già conteggiato all'atto del versamento con il minimo dell'0%

LA CONTRAENTE

FONDO PENSIONE DIPENDENTI
GRUPPO SARA ASSICURAZIONI

Emiliano De Salazar
Direttore Vita



Agenzia:
8000 – ROMA CENTRALE

Appendice
12

Data emissione
01/12/2019



POLIZZA PREVIDENZIALE

COLLETTIVA- CONTRATTO : 11005

CONTRAENTE : FONDSARA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' ASSICURATRICI
DEL GRUPPO SARA ASSICURAZIONI S.p.A.

APPENDICE VARIAZIONE

Con la presente appendice che forma parte integrante della Convenzione Assicurativa Collettiva n.11005, si procede all'inserimento della previsione di " Accesso presso i locali di Sara Vita" adeguando le disposizioni in materia di Audit :

- Previo congruo preavviso, SARA VITA si impegna a consentire l'accesso presso i propri locali al fine di verificare la conformità dell'attività svolta a quanto previsto dal presente Contratto. I suddetti controlli potranno essere effettuati dagli organi di amministrazione e controllo di FONDSARA incluso il titolare della funzione di revisione interna di FONDSARA ovvero da soggetti esterni da questi incaricati. SARA VITA si impegna a fornire l'assistenza, i mezzi e la disponibilità del suo personale necessari per l'accesso e la verifica dei dati contenuti nei propri archivi, nel rispetto dei principi di riservatezza.

La presente variazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Per concorde volontà delle Parti l'appendice integrativa è comunque legata alla Convenzione di Gestione, un'eventuale cessazione della stessa produrrà pari effetto sulla presente previsione.

Fermo il resto.

LA CONTRAENTE

DocuSigned by:
Sabato Vona
EF093B64E9094F9...

Agenzia
Roma (8000)

Appendice
14

Emiliano De Salazar
Direttore Vita

DocuSigned by:
EdS
B58BAF6A026E45E...

Data di emissione
28/12/2020

APPENDICE DI INTEGRAZIONE A CONVENZIONE 11005

Con la presente Appendice, parte integrante della Convenzione 11005 stipulata tra Sara Vita Spa e FONDSARA – Fondo Pensione dei dipendenti delle Società Assicuratrici del Gruppo SARA ASSICURAZIONI SpA, le Parti convengono di riformulare l'articolo 18 della stessa Convenzione secondo quanto di seguito descritto:

Articolo 18 Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dall'01/01/2019.

A far data dalla decorrenza dell'01/01/2023, la stessa Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle Parti da esercitare, con preavviso di almeno due mesi dalla data di ciascuna scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC.

Resta inteso che le singole assicurazioni già acquisite alla data di eventuale disdetta rimarranno regolarmente in vigore per la durata contrattuale stabilita alle condizioni tutte della presente Convenzione.

Fermo il resto.

La presente Appendice, redatta in 2 copie ad uso di ciascuna delle Parti, è stata sottoscritta in data 19/12/2022.

CONTRAENTE

DocuSigned by:

B8149699C19B4F1...

SARA VITA SpA
Emiliano De Salazar
Direttore Vita

DocuSigned by:

B58BAF6A026E45E...

DS


DS
